

STRISCE BLU, IL GESTORE DEL SERVIZIO NON È IL SOGGETTO PASSIVO.

Per i parcheggi situati lungo le pubbliche vie e le piazze, liberamente e contestualmente fruite dall'intera collettività, non è possibile affermare che il gestore del servizio a pagamento occupi o detenga le relative superfici ai fini dell'imposta sui rifiuti, né che i rifiuti prodotti nell'area siano a lui attribuibili. Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale del Molise con la sentenza n. 562/1/2018 respingendo l'appello del Comune di Termoli che aveva preteso oltre 20.000 euro a titolo di Tares 2013 per gli spazi pubblici scoperti adibiti a parcheggi.



La società privata che gestisce il parcheggio a pagamento in appalto, riscuotendo un aggio sulla riscossione dei proventi, inizialmente proponeva ricorso avverso l'avviso col quale il Comune di Termoli pretendeva il pagamento ai fini TARES.

Con sentenza 770/01/2015 dep. il 14/05/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso accoglieva parzialmente le motivazioni del ricorrente. Nello specifico la CTP riteneva corretta la richiesta tributaria del Comune per uffici e autorimessa coperta multipiano, ma dichiarava che nulla era dovuto dal gestore per gli spazi pubblici scoperti nei quali il servizio veniva svolto per conto del Comune. Tali aree, secondo la CTP, rimanevano nella piena disponibilità dell'Ente e non della società privata in quanto non risultava esser concessionaria del suolo sul quale il servizio veniva svolto.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

A fronte di ciò, il comune di Termoli proponeva appello sostenendo che nel contratto e nel capitolato si evinceva chiaramente che la società privata, aggiudicatrice dell'appalto, riceveva in consegna e in detenzione le aree di sosta, e che alla scadenza del servizio avrebbe dovuto riconsegnarle al Comune in ottimo stato di manutenzione.

La società si costituiva in giudizio ribadendo la natura del rapporto giuridico instauratosi tra le parti, ovvero un appalto di servizi e non di concessione. Il ruolo ricoperto era quello di affidatario, ovvero un sostituto del Comune per quanto concerne la gestione operativa del servizio, non già un soggetto terzo cui è stato concesso di sfruttare le aree pubbliche destinate alla sosta. Concetto peraltro supportato dal fatto che, in determinate giornate e fasce orarie, le aree adibite a parcheggio erano fruibili da parte dei cittadini senza alcun pagamento e che il numero degli stalli e quindi la superficie occupata poteva aumentare o diminuire a discrezione del Comune. La società privata era tenuta a fornire i parcometri, a realizzare e curare la segnaletica orizzontale, a esigere le tariffe per la sosta.

Stando così le cose, la CTR del Molise, con la sentenza n. 562/1/2018, rigettava l'appello poiché infondato nel merito. Secondo la Commissione non era possibile affermare che il gestore del servizio detenesse ovvero occupasse le pubbliche vie o le piazze ove erano dislocati i parcheggi a pagamento (per alcuni giorni l'anno e per fasce orarie giornaliere) indistintamente e contemporaneamente fruite dall'intera collettività. Risultava nei fatti impossibile distinguere i rifiuti prodotti dall'automobilista che parcheggia, quelli prodotti dai passanti o dagli automobilisti in transito. Si configurava quindi per la CTR una errata individuazione del soggetto passivo ai fini della tassa rifiuti poiché mancavano i requisiti di occupazione e detenzione delle aree.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Tale verdetto si contrapponeva a quanto stabilito in precedenza dalla sentenza n. 13100 del 25 luglio 2012. Con questa Ordinanza, la Corte di Cassazione, trovando analogie con altre controversie decise con Sentenze di Cassazione n. 15950 e 15851 del 2011, precisava che “L’area stradale destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all’uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all’uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa. Ne consegue che il concessionario del servizio è detentore dell’area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione”. È evidente dunque che la tipologia del rapporto tra le parti non è di poco conto. Il Comune cede l’area in concessione alla società che gestisce il parcheggio a pagamento e che, con gli ausiliari della sosta, eleva poi le sanzioni del cui incasso ha beneficio lo stesso ente locale.

Dalle sentenze qui esaminate emerge che occorre quindi attribuire rilevanza alla natura del rapporto tra l’Ente e l’affidatario del servizio, distinguendo il caso della concessione di un’area che viene sottratta all’uso pubblico dal caso in cui alla società sia soltanto affidato il mero servizio di gestione del parcheggio con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso del parcheggio. La Tari è dovuta solo nel primo caso, non anche nel secondo.

Roma, 29 marzo 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788